

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1377

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSELLI, ANGELONI, ALBORGHETTI, TOMA, STEFANINI, BINELLI, BARGONE, BARZANTI, BEVILACQUA, BONFATTI PAINI, BRESCIA, BULLERI, CICONTE, CONTI, FELISSARI, LORENZETTI PASQUALE, MONELLO, MONTECCHI, POLI, SAPIO, SERAFINI MASSIMO, STRUMENDO, TESTA ENRICO, AULETA, CICERONE

Presentata il 5 agosto 1987

Norme per la conservazione della natura e per le aree protette

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. La politica italiana per i parchi e le riserve naturali si è fino a oggi stentatamente sviluppata intorno a due filoni fondamentali, distinti sia dal punto di vista cronologico sia da quello dei contenuti e dell'ispirazione.

Il primo filone è rappresentato dai parchi nazionali, i quali, ad eccezione dell'anomalo parco della Calabria istituito nel 1968, trovano la loro origine nel periodo che va dal 1922 al 1935 e si iscrivono tra le conquiste, sia pur tardive, di quel movimento sorto in Italia a cavallo del secolo a tutela delle « bellezze naturali » sulle orme dei movimenti ben più vasti sviluppatisi in altri paesi del mondo occidentale che avevano portato, tra l'altro, alla istituzione dei grandi parchi nazionali degli Stati Uniti.

Le leggi istitutive, traendo alimento e sostanza da quel movimento, facevano leva fondamentale sul valore estetico dei beni da tutelare: un sito, un paesaggio, una pianta o un animale devono essere protetti perché belli e perché, come tali, spingono l'uomo alla meditazione, alla ricreazione dello spirito e del corpo, al rapporto ancestrale con la natura.

Sulla base di questa filosofia i parchi nazionali hanno vissuto con alterne vicende fino ai giorni nostri. I problemi e i conflitti che hanno caratterizzato la loro storia ultracinquantennale sono legati alla assoluta inadeguatezza della normativa istitutiva non più corrispondente ai nuovi rapporti istituzionali che si sono affermati in Italia con l'avvento prima della Costituzione e poi dell'ordinamento regio-

nale e neppure alla nuova cultura ecologica che non si basa più sugli aspetti meramente formali.

Di qui la necessità di una profonda riforma legislativa avvertita sempre più fortemente negli ultimi venticinque anni, come dimostra il succedersi in Parlamento dei progetti di legge-quadro sui parchi e sulle riserve naturali.

L'altro filone è rappresentato dai parchi regionali e prende le mosse dall'avvento dell'ordinamento regionale e cioè dall'inizio degli anni '70. Certo, la Costituzione non prevede espressamente i parchi tra le materie di competenza regionale, ma il parco chiama in causa tutta una serie di materie — quali l'urbanistica, il turismo, l'industria alberghiera, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere, la caccia, la pesca nelle acque interne, l'agricoltura e le foreste — che appartengono alla competenza regionale. D'altra parte alcuni statuti speciali attribuivano espressamente alle regioni o alle provincie la competenza in materia di tutela del paesaggio.

Sicché molti degli statuti delle regioni ordinarie prima e i decreti di attuazione dell'ordinamento regionale poi — sia pure questi ultimi non in via esclusiva e con ambiguità di formule che hanno generato accese dispute — hanno rivendicato la competenza regionale in materia di parchi e di riserve.

Alla paralisi completa dell'intervento legislativo centrale si susseguono dunque a partire dagli anni '70 una serie di iniziative regionali — certamente insufficienti e disordinate, con alcune regioni in fortissimo ritardo rispetto alle esigenze — le quali rappresentano l'espressione di un movimento e di una cultura che nella società si sono sviluppate e che pongono in termini nuovi anche la questione dei parchi e delle riserve.

L'obiettivo non è più la protezione degli aspetti estetici — approccio ormai definitivamente superato — e neanche la protezione dei soli ecosistemi; l'obiettivo invece è la creazione di un equilibrio tra valori ambientali e realtà umana e il problema centrale diventa quello del tipo di

sviluppo socio-economico che sia compatibile con la rigorosa protezione della natura.

Ma vi è un altro aspetto. Si diffonde sempre di più la consapevolezza che i valori da tutelare e conservare non sono solo quelli naturalistici: forse soprattutto in Italia, e comunque più in Italia che in altri paesi a causa della conformazione del nostro paese e della sua storia, coesistono con i valori naturalistici, e spesso si intrecciano strettamente, valori di altro tipo che pongono analoghi problemi di conservazione, come quelli archeologici, antropologici, architettonici.

In questo contesto il parco viene visto come sistema territoriale complesso dove emergono molteplici finalità: tutela dell'ambiente, del patrimonio storico e artistico, uso corretto e valorizzazione delle risorse, elevazione delle condizioni di vita delle popolazioni locali, sviluppo compatibile, ricerca scientifica, formazione culturale e sociale.

L'esperienza regionale finisce per influenzare profondamente il dibattito sulla legge statale in Parlamento; ma è un'influenza che se dà risultati estremamente positivi sul piano della riflessione teorica, non riesce, a livello generale, a tradursi in fatti operativi: la legge-quadro è bloccata, parchi nazionali non vengono istituiti, pur se all'interno di alcuni di quelli esistenti la nuova cultura, anche per merito di coraggiosi precorritori, si traduce in iniziative di grande interesse e di valore fortemente emblematico.

2. È necessario indicare con chiarezza le ragioni di questo ritardo per rendersi conto di come l'accoglimento della presente proposta possa rappresentare l'occasione decisiva per sbloccare la situazione.

Per molto tempo, sulla strada che porta alla istituzione dei parchi nazionali, si sono fronteggiate due tendenze, qualificabili come centralistica l'una e regionalistica l'altra. Secondo la prima i parchi nazionali coprono le aree più importanti dal punto di vista naturalistico e sono gestiti dalla più alta autorità dello Stato tramite appositi enti nazionali considerati

come i soli in grado di operare un'effettiva salvaguardia; di conseguenza nella gestione di tali aree gli enti locali hanno un ruolo marginale, se non addirittura subordinato. I parchi regionali invece riguardano aree meno importanti e in esse gli enti locali conservano i propri poteri di gestione. Secondo l'altra tendenza non ha senso distinguere tra aree più o meno importanti ai fini della istituzione e della gestione dei parchi e delle riserve: trattandosi di materia interamente attribuita alla competenza regionale è compito delle regioni istituire parchi e riserve e spetta ad esse scegliere le forme di gestione che comunque devono essere basate sul ruolo fondamentale degli enti locali.

Si ritiene generalmente che questo contrasto sia stato uno degli ostacoli maggiori alla istituzione dei parchi nazionali. Va detto però che i fautori della prima tendenza hanno sempre potuto disporre di un'ampia maggioranza in Parlamento che avrebbe potuto portare sia all'approvazione della legge-quadro che alla istituzione di nuovi parchi nazionali.

La realtà è che il modello di parco nazionale da essa vagheggiato non è proponibile alle popolazioni locali che si vedrebbero emarginate da un processo — quello diretto alla protezione del proprio territorio — in cui esse vogliono e hanno il diritto, oltre che il dovere di svolgere il proprio ruolo protagonista. Nel contempo appare a prima vista impossibile giungere alla concreta istituzione di un parco senza il consenso delle popolazioni locali.

Dal canto loro, però, neanche le regioni — ad eccezione della Sicilia per l'Etna — sono intervenute per tutelare quei territori che il dibattito scientifico e politico ha individuato come destinati a parco nazionale, anche se — a parziale scusa di questa mancanza vi è il fatto che molti di quei territori (Pollino, Sibillini, foreste Casentinesi, etc.) sono interregionali e quindi diventa assai difficile un intervento regionale coordinato in assenza di una legge-quadro. D'altra parte le regioni — o almeno molte di esse — non sono riuscite neppure a realizzare un'ef-

fettiva politica volta alla istituzione di aree protette regionali.

La vera ragione dei ritardi è da ricercare altrove: essa si colloca soprattutto in una fino ad ora insufficiente cultura ambientalistica.

Si tratta però di una insufficienza che si riscontra più nelle istituzioni che nei cittadini, come dimostra il fatto che la proposta di istituire nuovi parchi nazionali è oggi assunta non solo dal movimento protezionista, non solo da strati sociali sempre più vasti, ma anche dalle stesse popolazioni locali tradizionalmente, e in via pregiudiziale, avverse a ogni ipotesi di area protetta (un esempio significativo è offerto dalle popolazioni del Pollino).

La proposta di legge-quadro che qui presentiamo nasce dalla consapevolezza che sia oramai giunto il momento di dimostrare che « il re è nudo » e che è possibile realizzare un'efficace politica per le aree protette, e in particolare istituire nuovi parchi nazionali, se non si emarginano gli enti e le popolazioni locali dal relativo processo e se si persegue con coerenza e coraggio quel tipo di sviluppo che è in grado di coniugare tutela e sviluppo e che sempre di più si dimostra obiettivo possibile e concreto.

3. La proposta di legge-quadro parte dalla considerazione che il processo istitutivo delle aree protette deve essere graduale: esso è preparato da misure di salvaguardia rigorose — da adottare in termini assai brevi nei territori dei nuovi parchi nazionali — e da programmi di sviluppo volti a dimostrare appunto come l'istituzione dell'area protetta rappresenti concretamente una possibile via dello sviluppo nell'ambito di un corretto rapporto tra uomo e ambiente.

Il programma di sviluppo, che accompagna altresì la vita di ogni area protetta, assume pertanto un ruolo decisivo: attraverso appositi accordi (di programma) esso coinvolge tutti quei soggetti che o sono istituzionalmente preposti allo sviluppo (enti pubblici) o comunque sono

disponibili (privati) per perseguire obiettivi di sviluppo socio-culturale ed economico compatibili con le finalità dell'area protetta.

Nell'ambito delle aree protette quelle nazionali hanno un posto importante: non perché riguardano territori maggiormente rilevanti sul piano estetico, ambientale o scientifico (non è infatti compito del legislatore introdurre una gerarchia tra aree protette sulla base di questi elementi, ammesso che una gerarchia siffatta abbia senso), ma perché di fatto esiste un interesse nazionale o internazionale a che quei territori vengano protetti.

L'interesse nazionale o internazionale non può però portare a introdurre eccezioni a quella gestione territoriale che nel nostro ordinamento può qualificarsi come democratica. Si tratta cioè non di sospendere le prerogative costituzionali delle regioni e degli enti locali sul proprio territorio, ma di dare spazio all'interesse nazionale accanto e non al posto dell'interesse regionale e locale. Per tale motivo la proposta contiene: la previsione di una funzione reale di indirizzo e coordinamento dello Stato centrale attraverso il Ministro dell'ambiente e soprattutto il Consiglio nazionale per le aree protette e il programma nazionale per le aree protette, l'attribuzione di un penetrante potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia regionale e locale, la presenza dello Stato negli organismi di gestione e nel controllo, la configurazione di determinate sanzioni, la previsione di finanziamenti a carico del bilancio statale sia per quanto riguarda la politica di conservazione che per quella di sviluppo.

D'altra parte però restano le prerogative forti delle Regioni e degli enti locali in ordine alla istituzione e alla gestione. In particolare i piani territoriali e i regolamenti, elaborati con la partecipazione degli enti locali, sono adottati e approvati dalle regioni; sono le regioni a promuovere i programmi di sviluppo; mentre gli enti locali continuano ad esercitare i loro fondamentali poteri di gestione del territorio in ordine allo sviluppo. Il previsto nulla-osta preventivo dell'ente di gestione

riguarda le zone di riserva e di protezione le quali, come tali, esigono una valutazione non solo di ordine politico — offerta dal piano territoriale — ma anche di carattere squisitamente tecnico, quale solo l'ente di gestione può offrire attraverso appunto il nulla-osta.

4. La proposta non prevede che l'istituzione di nuove aree protette nazionali, l'ampliamento di quelle esistenti e l'introduzione delle misure di salvaguardia avvengano direttamente ad opera della legge-quadro.

Il principio generale è che spetta al programma nazionale individuare le aree di interesse nazionale e internazionale sulle quali si dovrà poi innescare il processo istitutivo.

La proposta però individua immediatamente determinate aree nelle quali le regioni, previa adozione entro sei mesi di adeguate misure di salvaguardia, devono istituire entro due anni nuovi parchi nazionali (allegato A), oppure ampliare entro un anno alcuni dei parchi nazionali esistenti (allegato B) e per le quali, in caso di inerzia regionale, si sostituisce lo Stato. La proposta inoltre individua altre aree nelle quali lo Stato dovrà istituire parchi e riserve marine entro i termini che saranno previsti dal futuro programma nazionale per le aree protette e potrà, anche subito, introdurre misure di salvaguardia.

L'individuazione di tali aree si giustifica con il fatto che intorno ad esse si è concentrata, oramai da tempo, l'attenzione generale.

5. La proposta si presenta come proposta di legge-quadro. Nel capo I infatti sono contenuti i principi generali che devono informare la politica di istituzione e gestione delle aree protette da parte sia dello Stato che delle regioni. Ma anche i capi II, III e IV — che disciplinano le aree protette nazionali e le aree protette marine — pur contenendo una normativa necessariamente di dettaglio — completano il quadro dei principi generali se non altro perché offrono dei modelli — ad

esempio in ordine all'organismo di gestione, agli strumenti di pianificazione, alla disciplina regolamentare — cui anche le regioni possono informare la propria azione.

Capo I. — *Disposizioni generali.*

Articolo 1. — Finalità.

Articolo 2. — Classificazione delle aree protette naturali.

Articolo 3. — Consiglio nazionale per le aree protette.

Articolo 4. — Programma nazionale per le aree protette.

Articolo 5. — Misure di salvaguardia.

Articolo 6. — Programma di sviluppo — Accordo di programma.

Articolo 7. — Personale e vigilanza.

Articolo 8. — Riduzione in pristino, intervento nei giudizi, prevenzione e sospensione delle attività antiggiuridiche.

Articolo 9. — Aree interregionali.

Articolo 10. — Territori contigui.

Articolo 11. — Unitarietà di gestione.

Articolo 12. — Entrate degli organismi di gestione.

Articolo 13. — Agevolazioni.

Capo II. — *Parchi nazionali.*

Articolo 14. — Istituzione.

Articolo 15. — Ente di gestione.

Articolo 16. — Piano territoriale.

Articolo 17. — Procedura di approvazione del piano territoriale.

Articolo 18. — Regolamento.

Articolo 19. — Nulla-osta.

Articolo 20. — Parchi nazionali esistenti.

Capo III. — *Riserve naturali dello Stato.*

Articolo 21. — Istituzione e gestione.

Articolo 22. — Servizio autonomo per la gestione delle riserve naturali dello Stato.

Articolo 23. — Demanio naturalistico dello Stato.

Articolo 24. — Compiti del Servizio autonomo.

Capo IV. — *Aree protette marine.*

Articolo 25. — Istituzione e gestione.

Articolo 26. — Beni del demanio marittimo.

Capo V. — *Altre aree protette.*

Articolo 27. — Programma regionale per le aree protette.

Articolo 28. — Istituzione e gestione.

Capo VI. — *Norme finali.*

Articolo 29. — Sanzioni.

Articolo 30. — Finanziamenti.

Allegati.

A) Nuovi parchi nazionali.

B) Ampliamento dei parchi nazionali esistenti.

C) Aree protette marine.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La legge, nel quadro degli interventi per la tutela ambientale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e nel rispetto delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, detta le norme generali per la istituzione e la gestione delle aree protette naturali al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. La conservazione della natura mira alla salvaguardia e alla riqualificazione dei valori naturali esistenti e alla ricostituzione di quelli scomparsi e compromessi nonché a una fruizione di essi che ne garantisca l'integrità e la complessità.

3. Si definiscono aree protette naturali quei territori che, per particolari valori presenti o per particolari condizioni di vulnerabilità, sono sottoposti a regime speciale di tutela, caratterizzato da una permanente sorveglianza scientifica, allo scopo di concorrere al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geo-paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali;

b) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;

c) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto l'uomo e l'ambiente e

salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo al settore agro-silvo-zootecnico;

d) tutela di valori antropologici, archeologici, storici, architettonici.

4. Nelle aree protette naturali viene promossa la ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare. Vengono altresì promosse la sperimentazione di attività produttive compatibili, l'educazione, l'informazione e la ricreazione.

5. Al fine di realizzare la tutela di cui al comma 1 lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa. Spetta al Ministro dell'ambiente assicurare l'unitarietà d'indirizzo e il coordinamento.

6. La presente legge detta principi fondamentali e norme di riforma economico-sociale.

7. Le regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle proprie competenze secondo le norme stabilite nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione, in armonia con i principi della presente legge.

ART. 2.

(Classificazione delle aree protette naturali).

1. Le aree protette naturali si distinguono in parchi e riserve.

2. I parchi sono costituiti da sistemi territoriali contenenti uno o più ecosistemi intatti, o anche parzialmente alterati da fatti antropici, in cui le attività umane possono essere esercitate in un regime di compatibilità con la conservazione della natura.

3. Le riserve sono costituite da ambienti peculiari e circoscritti, tanto in superficie quanto in profondità, in cui even-

tuali attività umane sono subordinate alla conservazione della natura.

4. Le aree protette nazionali si distinguono in parchi nazionali e riserve naturali dello Stato. Esse sono costituite da quei territori che, rispondendo a esigenze rilevanti sul piano nazionale o internazionale, richiedono, anche in considerazione degli obblighi derivanti da convenzioni internazionali, l'intervento e la partecipazione della comunità nazionale a fini di conservazione. La loro individuazione spetta alla legge statale o al programma nazionale di cui all'articolo 4.

5. Le aree protette marine sono aree protette situate nelle acque territoriali e nei relativi fondali e su tratti di costa ad esse prospicienti. La loro individuazione spetta alla legge statale o al programma nazionale di cui all'articolo 4.

6. Le altre aree protette naturali sono individuate dalla legge regionale o dal programma regionale di cui all'articolo 27.

7. Il programma nazionale può operare ulteriori classificazioni.

8. Ciascuna area protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

ART. 3.

(Consiglio nazionale per le aree protette).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'ambiente il Consiglio nazionale per le aree protette, in seguito denominato Consiglio aree protette.

2. Il Consiglio per le aree protette è presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato ed è composto da esperti che si siano particolarmente distinti per i loro studi e per l'attività svolta in tema di conservazione della natura. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente e scelti:

a) sei, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dei beni

culturali e ambientali, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro della marina mercantile;

b) tre dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) tre, rispettivamente, dall'Associazione nazionale comuni italiani, dall'Unione delle province d'Italia, dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani;

d) tre dalle associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

e) tre, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Accademia dei Lincei.

2. Il Consiglio per le aree protette esprime il proprio parere su:

a) l'elaborazione del programma nazionale di cui all'articolo 4;

b) le proposte e i progetti di istituzione o ampliamento delle aree protette nazionali;

c) i criteri per la classificazione delle aree protette;

d) l'applicazione sul territorio italiano delle convenzioni internazionali riguardanti la protezione del patrimonio naturale mediante lo strumento delle aree protette, ivi comprese le zone umide;

e) le misure di salvaguardia da adottare ai sensi della presente legge nei territori da destinarsi ad aree protette nazionali;

f) le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi relativi alle aree protette nazionali nonché le proposte di norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette regionali e locali previste dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

g) criteri, indirizzi ed iniziative per la formazione del personale tecnico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

h) l'assegnazione di fondi alle aree protette nazionali;

3. Il Consiglio per le aree protette inoltre:

a) coadiuva, sul piano tecnico, gli organi di gestione delle aree protette nazionali;

b) tiene la lista ufficiale delle aree protette indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione, modificazione e cancellazione;

c) propone nominativi di studiosi per i consigli scientifici delle aree protette nazionali;

d) se interpellato dalle regioni, dagli enti locali o comunque dagli organismi di gestione relativamente alle aree protette regionali e locali, esprime pareri, formula raccomandazioni, coadiuva nella gestione;

e) svolge ogni altro compito previsto dalla legge.

4. I componenti del Consiglio per le aree protette eleggono a maggioranza nel proprio seno il vice-presidente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per eguale periodo. I componenti nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del quinquennio.

5. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio per le aree protette e della sua segreteria, fornita dal Ministero dell'ambiente, nonché il compenso dei componenti sono stabiliti mediante regolamento emanato dal Ministro dell'ambiente prima dell'insediamento. Il regolamento può essere modificato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta.

6. In caso di mancata designazione di alcuni degli esperti il Consiglio per le aree protette viene insediato con gli esperti designati, purché il loro numero non sia inferiore a dodici.

7. Il presidente può invitare a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto e in numero non superiore a tre, persone particolarmente esperte negli argomenti all'ordine del giorno.

8. Il Consiglio per le aree protette presenta annualmente, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione al Parlamento sull'attività propria e degli Enti parco.

9. La relazione deve essere pubblicata su almeno tre quotidiani e tre riviste specializzate, a diffusione nazionale.

ART. 4.

(Programma nazionale per le aree protette).

1. Il Ministro dell'ambiente, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, delle raccomandazioni e degli studi delle organizzazioni di carattere internazionale, nazionale e regionale competenti in materia nonché degli accordi internazionali, redige il progetto di programma nazionale per le aree protette in seguito denominato programma nazionale.

2. Il programma nazionale:

a) stabilisce gli indirizzi generali per l'attività dello Stato, delle regioni e degli enti locali relativa alle aree protette, anche al fine di coordinare le iniziative di competenza;

b) dichiara l'interesse nazionale o internazionale di un'area da sottoporre a tutela, anche in vista dell'inserimento di tale area in sistemi internazionali di aree protette, precisando la delimitazione di massima, il regime di protezione, il termine per l'adozione delle misure di salvaguardia e quello per l'istituzione, i finanziamenti necessari, gli ulteriori ampliamenti;

c) individua le altre aree da sottoporre a tutela, precisando, su richiesta

delle regioni e degli enti locali interessati, quanto previsto dalla lettera *b*);

d) opera, sulla base dei criteri di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 3, la classificazione delle aree protette sia terrestri che marine;

e) contiene la lista ufficiale delle aree protette.

3. Il progetto di programma nazionale è inviato alle regioni e agli enti locali interessati, che sono tenuti, entro quattro mesi, a far conoscere le proprie osservazioni. Scaduto tale termine il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle osservazioni, se presentate, e del parere formulato dal Consiglio per le aree protette, predispone il testo definitivo da sottoporre, entro i due mesi successivi, all'approvazione del Consiglio dei ministri. Il programma approvato è trasmesso dal Governo al Parlamento ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

4. Con il medesimo procedimento il programma nazionale è aggiornato, una prima volta dopo due anni, e successivamente ogni tre anni, anche tenendo conto dei programmi regionali per le aree protette di cui all'articolo 27.

ART. 5.

(Misure di salvaguardia).

1. Sui territori individuati dal programma nazionale come aree di interesse nazionale e internazionale le regioni, entro i termini previsti dal programma stesso, adottano, previa perimetrazione provvisoria, efficaci misure di salvaguardia per quanto riguarda l'esecuzione di nuove costruzioni, la trasformazione di quelle esistenti, il mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del terreno nonché sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici e sulle finalità future dell'area protetta.

2. Nei territori indicati negli allegati A e B della presente legge il termine per l'adozione delle misure di salvaguardia di cui al comma 1 è di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di inerzia da parte delle regioni provvede il Ministro dell'ambiente entro trenta giorni dai termini di cui ai precedenti commi.

4. Le misure hanno efficacia sospensiva nei confronti degli strumenti urbanistici e della esecuzione di opere pubbliche e private nelle parti in cui siano in contrasto. Esse rimangono in vigore fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano territoriale di cui all'articolo 16.

5. L'inosservanza di tali misure comporta la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili, per le spese, il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori per il quale viene disposta la sospensione dall'albo professionale fino a un massimo di tre anni.

6. Accertata l'inosservanza con sentenza esecutiva, l'autorità che ha adottato le misure di salvaguardia ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non ottemperi entro il termine assegnato che non può essere inferiore a trenta giorni, provvede d'ufficio avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 7.

7. Quando le misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto devono essere previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

8. Nei casi in cui avvenimenti di carattere eccezionale compromettano ambienti naturali specifici o equilibri biologici, il Ministro dell'ambiente adotta urgenti temporanee misure di salvaguardia valide fino all'intervento della regione competente.

9. Nei territori indicati dal programma nazionale come aree di interesse nazionale o internazionale e in quelli indicati negli allegati della presente legge fino all'adozione delle misure di salvaguardia è vietata ogni modificazione del-

l'assetto territoriale, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti.

10. Nelle zone da destinare ad aree protette marine le misure di salvaguardia di cui al comma 1, che possano comprendere altresì il divieto di pesca, sono adottate dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentiti il Consiglio per le aree protette, le regioni e gli enti locali interessati. Nelle zone indicate nell'allegato C le misure di salvaguardia sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il provvedimento di salvaguardia di cui ai precedenti commi viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

12. Sui territori individuati dai programmi regionali di cui all'articolo 27 come aree da proteggere le misure di salvaguardia sono adottate dalle regioni entro i termini previsti dai programmi stessi.

13. Presso il Ministero dell'ambiente è costituito per ciascuna area di cui al comma 1, o per un gruppo di aree, un apposito ufficio, denominato ufficio del curatore, con i compiti di verificare l'effettiva osservanza delle misure di salvaguardia, di proporre alle regioni interessate o, in caso di inerzia di queste ultime, al Ministro dell'ambiente, di denunciare all'autorità competente le relative trasgressioni.

14. L'ufficio è posto sotto la responsabilità di un membro del Consiglio per le aree protette e opera avvalendosi di tecnici scelti dalla regione interessata e del personale del Corpo forestale dello Stato messo a disposizione in base ad apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 6.

*(Programma di sviluppo.
Accordo di programma).*

1. Sui territori di cui all'articolo 5, contestualmente all'adozione delle misure di salvaguardia le regioni promuovono

specifici programmi pluriennali di sviluppo sociale ed economico, volti alla istituzione dell'area protetta, contenenti iniziative atte a favorire il miglioramento del tenore di vita e dei servizi per le popolazioni residenti nelle aree da proteggere e in quelle limitrofe ad esse organicamente collegate.

2. Analoghi programmi vengono promossi dalle regioni all'atto della istituzione di ogni area protetta e periodicamente aggiornati.

3. Il programma prevede in particolare opere pubbliche, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio, nonché sovvenzioni e altre forme di assistenza tecnica e organizzativa per le attività sociali e culturali e per quelle economiche, con particolare riguardo alle produzioni agro-silvo-zootecniche, all'artigianato tradizionale e al turismo naturalistico e con priorità per le iniziative di residenti svolte in forma cooperativa o anche da giovani o da piccole imprese.

4. Nelle aree protette il programma può altresì prevedere le modalità per la concessione dell'uso della denominazione e dell'emblema dell'area protetta a servizi e prodotti locali che presentino particolari requisiti di qualità e che soddisfino le finalità dell'area protetta medesima.

5. Il programma sostiene le attività di cui al comma 3:

a) favorendone l'avvio, in particolare mediante la concessione, sulla base dei programmi aziendali, di crediti agevolati, il noleggio di attrezzature, l'organizzazione dell'assistenza tecnica;

b) prevedendo aiuti alla commercializzazione di beni e servizi, in particolare attraverso opere promozionali e pubblicitarie;

c) promuovendo lo svolgimento di specifiche attività di istruzione professionale da integrarsi con quelle degli istituti di istruzione secondaria superiore attraverso intese con i provveditorati;

d) assicurando, mediante intese con i comuni e le unità sanitarie locali, ser-

vizi assistenziali e sanitari, anche domiciliari, agli anziani, ai riabilitandi, ai disabili ospiti delle famiglie che svolgono attività alberghiera, e promuovendo attività ricreative, formative, sportive per tutti gli ospiti e in particolare per quelli di età inferiore ai 16 anni.

6. Il programma è oggetto di accordo tra le regioni interessate, l'organismo di gestione, se già esistente, gli enti locali, altri enti e i privati interessati, nonché il Ministero dell'ambiente per le aree protette nazionali. Nel caso di aree interregionali, qualora non si realizzi l'intesa tra tutte le regioni interessate, il programma può interessare solo il territorio di quelle che stipulano l'accordo.

7. Nell'accordo di programma ciascuna parte determina il proprio impegno finanziario e organizzativo per la realizzazione degli obiettivi.

8. In caso di ritardo o di mancato adempimento dell'accordo da parte di enti locali e di privati, la Regione ne invalida gli atti o dispone, qualora si tratti di adempimenti da realizzarsi in termini perentori, il compimento degli atti relativi in sostituzione del soggetto inadempiente.

9. In caso di ritardo nell'erogazione del finanziamento previsto dell'accordo a carico dello Stato o di altri enti, la parte interessata può attingere al credito, con oneri a carico del bilancio dell'ente inadempiente, presso appositi istituti di credito indicati nell'accordo.

10. Le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni culturali e delle associazioni naturalistiche nella fase della preparazione dell'accordo di programma.

11. Le regioni prevedono altresì forme di controllo sull'attuazione del programma. Ciascun firmatario dell'accordo può comunque richiedere ogni anno una verifica sullo stato di attuazione del programma stesso. Tale verifica può essere altresì richiesta dalle minoranze consiliari.

ART. 7.

(Personale e vigilanza).

1. Il personale tecnico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette deve essere provvisto di specifica qualifica professionale rilasciata dal Servizio autonomo per la gestione delle riserve naturali dello Stato ai sensi dell'articolo 24.

2. Per vigilare sull'osservanza delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 5 e per svolgere i compiti di prevenzione e di repressione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi a tali misure l'autorità che ha adottato le misure di salvaguardia si avvale, oltre che del Nucleo specializzato dei Carabinieri operante presso il Ministero dell'ambiente, del Corpo forestale dello Stato sulla base di apposita convenzione da essa stipulata con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Per le aree protette già istituite i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione possono essere svolti dal Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposita convenzione stipulata tra l'organismo di gestione e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da personale specializzato o da entrambi.

4. Qualora in un'area protetta insistano beni silvo-pastorali di enti locali e proprietà collettive, i compiti di sorveglianza sono svolti anche dagli organismi di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, se effettivamente esistenti.

5. Il personale di vigilanza delle aree protette, dipendente da enti pubblici, è agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato. I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette da loro gestite mediante guardie giurate.

6. Per consentire alle amministrazioni interessate di provvedere alla adeguata formazione del personale di vigilanza sono promossi, a cura del Ministero dell'ambiente, appositi corsi di formazione e aggiornamento.

ART. 8.

(Riduzione in pristino, intervento nei giudizi, prevenzione e sospensione delle attività antigiuridiche).

1. Qualora un'attività venga esercitata in difformità dal piano territoriale o, nel caso in cui sia previsto, dal nulla-osta dell'ente di gestione si procede alla riduzione in pristino a spese del trasgressore e con la responsabilità solidale dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5.

2. Qualora sia intervenuta sentenza esecutiva il sindaco provvede alla riduzione in pristino avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 7. In caso di inerzia del sindaco provvede il presidente dell'organismo di gestione e in caso di inerzia di quest'ultimo provvede il presidente della Giunta regionale o, se si tratta di aree protette nazionali, il Ministro dell'ambiente su conforme parere del Consiglio aree protette. Copia del provvedimento deve essere trasmessa al giudice competente per territorio.

3. L'organismo di gestione di un'area protetta può intervenire in qualunque giudizio riguardante fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi dell'area protetta.

4. L'organismo di gestione, con il proprio personale e avvalendosi anche della forza pubblica, può compiere, motivandoli, tutti i necessari interventi di prevenzione e di sospensione delle opere di trasformazione territoriale intraprese in difformità delle indicazioni del piano territoriale e del regolamento onde evitare, limitare ed eliminare danni al patrimonio ambientale e naturale. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale il quale decide d'urgenza. Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

ART. 9.

(Aeree interregionali).

1. Qualora si tratti di aree interregionali ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area protetta.

3. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa il Ministro dell'ambiente, allorché deve intervenire in sostituzione esprime previamente un tentativo per la realizzazione dell'intesa.

ART. 10.

(Territori contigui).

1. Le regioni, d'intesa con l'organismo di gestione e con gli enti locali interessati, stabiliscono le misure da adottare nei casi in cui, al fine di assicurare la conservazione dei valori di un'area protetta, occorra intervenire nei territori ad essa contigui, individuati, ove si tratti di aree protette nazionali, sulla base delle indicazioni del Consiglio per le aree protette.

2. In particolare, per determinate specie animali, potranno essere disposti divieti riguardanti le modalità e i tempi della caccia e, per l'esercizio venatorio in generale, potrà prevedersi, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che esso avvenga soltanto nella forma della caccia controllata gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15.

ART. 11.

(Unitarietà di gestione).

1. Qualsiasi area protetta soggetta a regime diverso da quello previsto dal ca-

po II della presente legge e comunque i beni contemplati all'articolo 23, allorché ricadano all'interno o al confine di un parco nazionale, vengono sottoposti alla disciplina di quest'ultimo e la gestione è affidata in via esclusiva al relativo ente.

2. Negli altri casi spetta alla regione fissare i criteri per una gestione unitaria. Il regime di conservazione preesistente deve essere comunque garantito.

ART. 12.

(Entrate degli organismi di gestione).

1. Costituiscono entrate degli organismi di gestione delle aree protette da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli altri enti pubblici;

c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i diritti, i biglietti d'ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'organismo di gestione dell'area protetta;

g) i proventi delle attività patrimoniali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme anche regolamentari e dei provvedimenti emanati dall'organismo di gestione;

i) ogni altro provento destinato alle attività istituzionali dell'area protetta.

2. I beni ceduti gratuitamente, valutati al prezzo simbolico di una lira, vanno inventariati ed elencati per memoria nello stato patrimoniale dell'organismo di

gestione e, nel caso di cessione, non costituiscono sopravvenienza attiva suscettibile di imposizione fiscale.

ART. 13.

(Agevolazioni).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Sono inoltre deducibili le erogazioni liberali in danaro a favore degli organismi di gestione di qualsiasi area protetta naturale finalizzata alle sue attività istituzionali ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Sono inoltre deducibili le erogazioni liberali in danaro a favore degli organismi di gestione di qualsiasi area protetta naturale finalizzata alle sue attività istituzionali ».

3. Le attività poste in essere dagli organismi di gestione delle aree protette per realizzare le finalità istitutive non sono soggette alle autorizzazioni o concessioni amministrative e comunque ai regimi previsti in via ordinaria dalla normativa vigente, ad eccezione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora da tali attività derivino corrispettivi, la relativa registrazione si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. Il reddito imponibile degli organismi di gestione è ridotto del 50 per cento prima dell'applicazione dell'imposta.

CAPO II

PARCHI NAZIONALI

ART. 14.

(Istituzione).

1. I parchi nazionali sono istituiti dalle regioni nelle aree dichiarate di interesse nazionale e internazionale dal programma nazionale entro i termini e secondo le indicazioni ivi previsti.

2. Nei territori indicati nell'allegato A della presente legge le regioni istituiscono i relativi parchi nazionali entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale termine può essere differito dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente, previo parere conforme del Consiglio nazionale.

3. L'atto istitutivo del parco nazionale ne prevede la finalità, i confini, i contributi finanziari straordinari per l'avviamento, i contributi ordinari, la sede amministrativa, le norme di gestione fino all'insediamento del consiglio direttivo, il personale di vigilanza, le specializzazioni dei componenti il consiglio scientifico e, in attesa del piano territoriale, eventuali misure di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 5.

4. In caso di inerzia regionale si provvede all'istituzione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente che notifica alle regioni un termine, non superiore a quattro mesi, trascorso il quale inizierà il procedimento sostitutivo.

5. Per la modifica del territorio di un parco nazionale si applica la procedura di cui ai precedenti commi. Nel caso di riduzione dei confini sono necessari i pareri conformi del Consiglio scientifico del parco e del Consiglio per le aree protette.

ART. 15.

(Ente di gestione).

1. In ciascun parco nazionale la gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali è affidata a un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. L'ente è sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministro dell'ambiente ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349. In caso di inosservanza delle direttive il Ministro dell'ambiente può intervenire con proprio provvedimento fino allo scioglimento degli organi, previo parere del Consiglio per le aree protette.

3. Sono organi dell'ente il presidente, il consiglio direttivo, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

4. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti il Consiglio per le aree protette, le regioni e gli enti locali interessati, tra persone che si siano particolarmente distinte nell'attività scientifica o in quella promozionale per la salvaguardia dell'ambiente. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una volta sola. Ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività. Esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo. Adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella successiva seduta. Il suo trattamento economico e normativo è fissato con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Il consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato dal presidente e dai seguenti componenti:

a) tre designati dalla regione interessata o, nel caso di parchi interregionali, due designati da ogni regione interessata; dovrà nel complesso essere assicurata la presenza delle minoranze;

b) tre designati dall'ANCI, dall'UNCEM e dall'UPI tra i componenti dei consigli dei comuni, delle comunità montane e delle province interessati; dovrà nel complesso essere assicurata la presenza delle minoranze;

c) tre rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato scelti dal Ministro dell'ambiente;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni che operano nel settore della tutela ambientale e che siano maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti dal Ministro dell'ambiente fra rose di nomi proposti dalle organizzazioni stesse.

6. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

7. Il consiglio direttivo, tenendo conto delle indicazioni del consiglio scientifico per quanto di sua competenza, adotta:

a) il bilancio preventivo e consuntivo;

b) il progetto di piano territoriale e di regolamento, di cui ai successivi articoli, da inviare alle regioni per l'approvazione;

c) tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano territoriale e del regolamento e in generale per la realizzazione delle finalità istituzionali del parco;

d) le direttive attinenti all'attività promozionale e di vigilanza.

8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Il consiglio scientifico è composto da sette studiosi di discipline interessanti le finalità istituzionali del parco nominati con decreto del Ministro dell'ambiente in

considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza scientifica e scelti tra rose di nomi proposti dal Consiglio aree protette, dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Accademia dei Lincei.

10. Il consiglio scientifico ha il compito di analizzare i valori fondamentali del parco, di procedere a un'indagine scientifica di tutto il territorio, di dare all'ente di gestione ogni indicazione tecnica utile per la realizzazione dei fini istituzionali del parco. A tal fine gli altri organi devono dare al consiglio scientifico adeguata e preventiva informazione sugli interventi da effettuarsi nel territorio del parco. Qualora tali interventi contrastino con la sopravvivenza dei valori fondamentali del parco il parere espresso dal consiglio scientifico è vincolante.

11. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composto da tre membri effettivi designati dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dal presidente della regione nella quale ricade tutto e la maggior parte del territorio del parco e da due membri supplenti designati dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro del tesoro.

12. Gli organi collegiali durano in carica cinque anni; i loro componenti, ad eccezione di quelli del collegio dei revisori dei conti, possono essere confermati; se nominati nel corso del quinquennio, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

13. Le indennità di carica dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

14. Gli organi collegiali adottano a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno.

15. La direzione dell'ente è affidata ad un direttore nominato dal consiglio direttivo in seguito a concorso pubblico per titoli. Egli è responsabile della esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco. Partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e del consiglio scientifico.

16. Le attribuzioni di compiti ulteriori e particolari del direttore e la struttura organizzativa di ogni singolo ente sono stabilite in apposito regolamento emanato in conformità di quanto previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

17. Gli enti di gestione sono iscritti nella sezione della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e ad essi si applicano le norme contenute in detta legge, salvo gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari per consentire un razionale impiego del personale in rapporto a particolari esigenze.

18. È consentito l'impiego di personale con contratti annuali non rinnovabili per più di due volte.

ART. 16.

(Piano territoriale).

1. Il piano territoriale del parco, sulla base delle peculiarità morfologiche, strutturali ed ecologiche dell'area, prevede zonizzazioni, suscettibili di modifiche e graduazioni, e localizza interventi in modo da realizzare le finalità istituzionali del parco.

2. In particolare il piano può sviluppare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio;

b) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;

c) sistemi di attrezzature per la gestione e la funzione sociale del parco, come musei, centri di visite, uffici informazioni, aree di campeggio e simili;

d) norme, criteri e indennizzi da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali, precisando le prescrizioni e i vincoli immediatamente vincolanti;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente in generale.

3. A tal fine il piano del parco può prevedere una o più di ciascuna delle seguenti zone:

a) « zona A » di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) « zona B » di riserva generale, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite dall'ente di gestione le utilizzazioni produttive tradizionali, le infrastrutture strettamente necessarie e interventi di gestione delle risorse naturali;

c) « zona C » di protezione, nella quale, in armonia con le finalità istituzionali del parco, possono continuare le attività agro-silvo-zootecniche ed essere incoraggiate anche produzioni artigianali e di qualità. Sono ammesse le opere di manutenzione conservativa e di consolidamento statico e di restauro dei beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, nonché dei fabbricati rurali e tradizionali;

d) « zona D » di sviluppo, nella quale le attività compatibili possono svilupparsi in armonia con le finalità istituzionali del parco per il miglioramento della vita sociale e culturale delle collettività locali e per una migliore fruizione del parco da parte dei visitatori.

ART. 17.

*(Procedura di approvazione
del piano territoriale).*

1. Il piano territoriale, elaborato dall'ente di gestione che deve tener conto delle indicazioni del Consiglio per le aree protette, è adottato dalla regione, sentiti gli enti locali nonché altri soggetti interessati.

2. Il piano adottato è pubblicato per quaranta giorni presso le sedi dei co-

muni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'ente di gestione esprime il proprio parere.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 2, la regione emette il provvedimento di approvazione.

4. Il piano è aggiornato periodicamente con la stessa procedura.

5. Qualora il piano non venga approvato entro due anni dalla istituzione del parco, alla regione si sostituisce il Ministro dell'ambiente che provvede, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ai sensi dei commi precedenti.

6. Il piano ha valore di piano territoriale di coordinamento e sostituisce i piani paesistici limitatamente ai territori in esso inclusi.

7. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino Ufficiale* della regione. Il piano pubblicato è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

8. Entro sei mesi dalla pubblicazione gli enti locali devono adeguare i propri strumenti urbanistici. Il relativo onere finanziario è interamente a carico del bilancio statale.

9. Per i parchi nazionali esistenti, il piano e l'adeguamento del piano deve essere approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

(Regolamento).

1. Il regolamento del parco contiene le norme per la realizzazione delle sue finalità istituzionali.

2. In particolare il regolamento disciplina, fissandone le condizioni:

a) la gestione dei valori naturalistici, ivi compresi i programmi di prelievo e di cattura della fauna a fini di

riequilibrio ecologico, i programmi di ricerca scientifica e quelli di introduzione di specie animali o vegetali;

- b)* la raccolta di specie vegetali;
- c)* la circolazione veicolare e pedonale;
- d)* l'esercizio della pesca;
- e)* lo svolgimento delle attività economiche, sportive e pubblicitarie;
- f)* l'istallazione di mezzi di trasporto meccanico;
- g)* le emissioni sonore, luminose e d'altro genere;
- h)* le discariche;
- i)* la modificazione del regime delle acque;
- l)* la concessione degli indennizzi in caso di riduzione dei redditi da attività agro-silvo-zootecniche dovuta al perseguimento delle finalità istituzionali del parco;
- m)* la concessione del risarcimento per i danni arrecati dalla fauna protetta;
- n)* il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco;
- o)* le eccezioni ai divieti di cui al comma 3;
- p)* le sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione delle normative del parco.

3. Nel territorio del parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere le finalità istitutive. In particolare sono vietati:

- a)* l'apertura e l'esercizio di cave e miniere nonché l'asportazione di minerali;
- b)* l'introduzione o l'impiego di mezzi di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici;
- c)* l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

- d) l'accensione di fuochi all'aperto;
- e) il sorvolo a bassa quota di mezzi aerei;
- f) la navigazione a motore;
- g) l'alterazione delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque.

4. Il regolamento è approvato contestualmente al piano territoriale con la procedura prevista dall'articolo 17. Con la stessa procedura è sottoposto a revisione periodica. Entro sei mesi dalla istituzione del parco deve comunque essere approvato il regolamento provvisorio.

ART. 19.

(Nulla-osta).

1. Nell'ambito di quanto previsto dal piano territoriale, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni di interventi, impianti od opere nelle zone del parco non destinate allo sviluppo è sottoposto al preventivo nulla-osta dell'ente di gestione. Dell'avvenuto rilascio deve essere data immediata comunicazione al pubblico mediante affissione nell'albo degli avvisi del comune interessato nonché nella sede principale dell'ente. Avverso il rilascio è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse.

2. Prima dell'approvazione del piano territoriale il nulla-osta preventivo dell'ente è necessario anche per le zone di sviluppo.

3. Il nulla-osta di cui al comma 1 deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra la normativa di piano e di regolamento e l'opera in progetto e deve essere comunicato entro i 120 giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato. Avverso il diniego è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 8.

4. Il nulla-osta rilasciato dall'ente sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 20.

(Parchi nazionali esistenti).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro dell'ambiente, norme per adeguare il regime giuridico e finanziario dei parchi nazionali esistenti a quanto stabilito dalla presente legge.

2. Nei territori di tali parchi le regioni promuovono, entro lo stesso termine, i programmi di sviluppo di cui all'articolo 6. Particolari misure vengono adottate in caso di ampliamento.

3. I confini dei parchi nazionali esistenti e delle rispettive aree esterne di tutela sono quelli individuati in base alle leggi istitutive dei singoli parchi con le modifiche apportate successivamente:

a) per il Parco nazionale d'Abruzzo, con i regi decreti n. 2388 in data 31 dicembre 1925 e n. 1679 in data 16 settembre 1926 e con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1977, n. 41);

b) per il Parco nazionale del Circeo, con i decreti del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 1975, n. 264) e 23 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1979, n. 127);

c) per il Parco nazionale dello Stelvio, con il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1977 (*Gazzetta Ufficiale* 26 settembre 1977, n. 253);

d) per il Parco nazionale del Gran Paradiso, con il regio decreto n. 1867 in data 13 agosto 1923, confermato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle

foreste in data 28 maggio 1977, e con il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1980, n. 31).

4. Per il Parco nazionale della Calabria sono abrogate le norme limitative della superficie contenute nel quinto e nel sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono, previa perimetrazione effettuata d'intesa con il Ministro dell'ambiente, all'ampliamento dei parchi nazionali esistenti nei territori indicati nell'allegato B. In caso di inerzia regionale e comunque di mancato raggiungimento dell'intesa si provvede all'ampliamento con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati.

6. Per il Parco nazionale dello Stelvio entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo è delegato a provvedere ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 29, operando al fine che le intese ivi previste siano informate anche ai principi della presente legge.

7. Qualora entro il predetto termine non venisse raggiunto l'accordo per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, il Ministro dell'ambiente è delegato a emanare nei sei mesi successivi una normativa provvisoria per la gestione unitaria del parco, sulla base dei principi contenuti nella presente legge.

8. Il personale in servizio nei parchi nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di mutamento istituzionale della gestione, passa a domanda nei ruoli del nuovo ente, conservando le posizioni economiche acquisite nei ruoli di provenienza e le funzioni esercitate nel parco, nonché l'anzianità maturata ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Il restante personale

rimane a disposizione delle amministrazioni di appartenenza e può essere impiegato dall'ente di gestione con apposita convenzione.

9. In caso di mutamento del regime di gestione sono trasferiti al nuovo ente entro sessanta giorni dalla sua istituzione anche i beni mobili e immobili.

CAPO III

RISERVE NATURALI DELLO STATO

ART. 21.

(Istituzione e gestione).

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti qualora i terreni appartengano al demanio dello Stato, sentite le regioni interessate, istituisce con decreto le riserve naturali dello Stato, o amplia quelle esistenti, nelle aree destinate dal programma nazionale a riserve di interesse nazionale o internazionale entro i termini da esso previsti.

2. La gestione delle riserve naturali dello Stato viene svolta nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel capo II.

ART. 22.

(Servizio autonomo per la gestione delle riserve naturali dello Stato).

1. È istituito nell'ambito del Ministero dell'ambiente il Servizio autonomo per la gestione delle riserve naturali dello Stato, in seguito denominato Servizio autonomo, con ordinamento e bilancio autonomi approvati dal Ministro dell'ambiente.

2. Il Servizio autonomo è presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato, è amministrato da un apposito Consiglio e si avvale della consulenza del Consiglio per le aree protette.

3. Il consiglio d'amministrazione è formato da esperti che si siano particolarmente distinti per i loro studi e per l'attività svolta in tema di conservazione della natura. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente e scelti:

a) tre, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

b) tre, rispettivamente, dall'Associazione nazionale comuni italiani, dall'Unione delle province d'Italia, dall'Unione nazionale comuni e comunità montane;

c) tre dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituzionalmente interessate alle finalità delle riserve naturali dello Stato;

d) tre dal Consiglio per le aree protette anche nel suo seno e, nella prima applicazione della presente norma, dal Ministro dell'ambiente.

4. I componenti eleggono a maggioranza nel proprio seno il vice-presidente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati. I componenti nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del quinquennio.

5. Sino all'entrata in vigore dello statuto-regolamento che disciplina l'ordinamento del Servizio autonomo valgono, in quanto applicabili, le norme dello statuto-regolamento della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

6. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione l'amministrazione del Servizio autonomo è affidata al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che può delegare i suoi poteri a un funzionario del suo Ministero con qualifica di dirigente. L'attività di controllo amministrativo sugli atti del Servizio autonomo è esercitata dagli stessi organi ai quali è attribuito il controllo sugli atti del Ministero dell'ambiente.

7. Il Servizio autonomo si avvale del personale idoneo del Corpo forestale dello Stato che viene posto a sua disposizione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il consiglio di amministrazione del Servizio autonomo, nei limiti fissati dallo statuto-regolamento.

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato a disposizione del Servizio autonomo viene posto fuori ruolo secondo la vigente normativa e i posti rimasti scoperti non sono disponibili ai fini delle assunzioni e delle promozioni del Corpo forestale dello Stato.

9. Fino alla costituzione di tali contingenti il Servizio autonomo utilizza il personale in servizio presso le preesistenti riserve naturali e gli uffici per la gestione della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

10. Il pagamento degli assegni fissi per detto personale resta a carico del Corpo forestale dello Stato, mentre il pagamento degli altri compensi, quali quelli per lavoro straordinario, e delle indennità di missione e di trasferimento è a carico del bilancio del Servizio autonomo.

11. Il Servizio autonomo è diretto da un funzionario, che assume la qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente su proposta del Consiglio per le aree protette e posto fuori ruolo, secondo la vigente normativa, se dipendente da ente pubblico. Il direttore partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione.

ART. 23.

(Demanio naturalistico dello Stato).

1. È istituito il demanio naturalistico dello Stato costituito dai seguenti beni:

a) riserve naturali dello Stato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) terreni e aree boschive di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n. 616, da destinare a scopi scientifici, estetici, sperimentali e didattici di interesse nazionale;

c) ogni altro terreno che comunque perviene al Servizio autonomo da destinare a riserve naturali dello Stato o a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale;

d) ogni altro terreno del demanio dello Stato che sia stato destinato a tale scopo o che non risulti di fatto utilizzato per differenti scopi dalla pubblica amministrazione.

ART. 24.

(Compiti del Servizio autonomo).

1. Il Servizio autonomo in conformità ai programmi e ai piani predisposti dal Consiglio per le aree protette:

a) gestisce i terreni facenti parte del demanio naturalistico dello Stato;

b) istituisce e gestisce riserve naturali su terreni assunti a tale scopo in locazione o in comando da enti, associazioni, privati o comunque a esso pervenuti;

c) svolge, in collaborazione con le Università e gli enti di ricerca, attività di ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di valorizzazione dell'ambiente naturale;

d) organizza, d'intesa con le regioni, se interessate, e in collaborazione con gli organismi di gestione delle aree protette e con il Corpo forestale dello Stato, corsi per la formazione professionale del personale da impiegare, ai vari livelli, nella gestione delle aree protette;

e) svolge attività didattica, di informazione e di propaganda a favore della protezione della natura;

f) assolve ogni altro compito che venga ad esso affidato dal Consiglio per le aree protette.

CAPO IV

AREE PROTETTE MARINE

ART. 25.

(Istituzione e gestione).

1. Nelle zone indicate nell'allegato C e in quelle che il programma nazionale destina ad aree protette marine il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentiti il Consiglio per le aree protette, le regioni e gli enti locali interessati, istituisce con proprio decreto riserve o parchi marini secondo i principi e le modalità stabiliti dalla presente legge entro i termini previsti dal programma nazionale stesso. In tali zone e con la stessa procedura potranno essere adottate idonee misure di salvaguardia.

2. Qualora tali aree interessino anche territori costieri il decreto deve essere emanato d'intesa con le regioni interessate.

3. Il decreto istitutivo deve indicare, oltre alla denominazione dell'area protetta, alla sua delimitazione e alle sue finalità, il soggetto al quale è affidata la gestione nonché i criteri e le modalità di gestione ivi compresi quelli relativi alla partecipazione degli enti locali, anche in modo da garantire la presenza delle minoranze, e alla partecipazione delle organizzazioni dei pescatori e delle associazioni per la protezione dell'ambiente.

4. Il decreto di istituzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

5. La stessa procedura deve essere eseguita per eventuali modifiche del perimetro dell'area protetta.

6. La gestione delle aree protette marine viene svolta nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel capo II.

7. Nel caso di parchi marini la gestione è affidata a un ente autonomo di diritto pubblico, che si avvale delle consulenze di un consiglio scientifico e che opera con gli strumenti del piano e del regolamento.

8. Spetta al Ministero dell'ambiente il controllo sul raggiungimento delle finalità istitutive di parchi e riserve marine.

ART. 26.

(Beni del demanio marittimo).

1. Ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, ai soggetti che amministrano le aree protette marine è concesso, per l'intero periodo della gestione, l'uso esclusivo dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare incluse nei confini delle aree protette. In tal caso il canone di concessione ha natura di riconoscimento simbolico.

2. I beni del demanio marittimo situati ai confini o all'interno di un parco o di una riserva marina fanno parte del parco o della riserva. Le Capitanerie di porto territorialmente competenti entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto istitutivo provvedono alla delimitazione dei confini del demanio marittimo conformemente all'articolo 32 del codice della navigazione.

CAPO V

ALTRE AREE PROTETTE

ART. 27.

(Programma regionale per le aree protette).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni approvano con legge e trasmettono al consiglio aree protette il programma regionale per le aree protette, denominato programma regionale, che individua le

aree già protette e quelle da proteggere, propone la classificazione e la denominazione delle aree medesime, indica le forme di gestione e gli interventi da eseguire.

2. Nella formazione e nell'attuazione dei programmi regionali le regioni devono assicurare la partecipazione degli enti locali, delle istituzioni scientifiche e dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Entro un anno dalla data di approvazione del programma regionale le regioni emanano norme generali per le aree protette di cui al presente titolo in conformità ai principi della presente legge e alle prescrizioni del programma nazionale. Con gli stessi criteri ed entro gli stessi termini deve essere adeguata la legislazione regionale esistente in materia.

ART. 28.

(Istituzione e gestione).

1. Le aree protette regionali sono istituite con legge regionale. Se sono previste dal programma regionale si può provvedere con atto amministrativo.

2. La legge regionale prevede le modalità di partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni e delle associazioni alla istituzione e alla gestione delle aree protette.

3. Qualora un'area protetta insista su terreni appartenenti al demanio dello Stato l'istituzione e la gestione vengono effettuate d'intesa con i Ministri competenti o, se si tratta di demanio naturalistico, con il Servizio autonomo.

4. Gli enti locali, gli altri enti pubblici e i privati possono istituire aree protette ai sensi della presente legge sui territori di cui abbiano la disponibilità, allorché tali aree siano previste dal programma regionale o, in mancanza, dal programma nazionale.

5. L'atto istitutivo dell'area protetta ne prevede le finalità, il consiglio scientifico, che può essere comune ad altre aree

protette, i criteri di gestione, i finanziamenti e, in attesa di approvazione del piano territoriale, eventuali misure di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 5.

6. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previe intese tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari in conformità a quanto previsto dall'articolo 9.

7. L'atto istitutivo di un'area protetta è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio in ciascuno dei comuni il cui territorio è totalmente o parzialmente compreso nell'area medesima o nella zona contigua, nonché attraverso la pubblicazione sul foglio degli annunci legali della provincia o delle province interessate. Per la modifica dei confini è adottata la medesima procedura.

8. Le regioni fissano le procedure e i tempi per la predisposizione del piano territoriale e del regolamento assicurando la partecipazione.

9. Le regioni favoriscono la gestione di aree protette da parte di enti locali, singoli e consorziati anche coattivamente, di associazioni ed enti culturali, di privati comunque possessori delle aree stesse, stabilendone i criteri di attuazione e i necessari controlli, e determinando le forme e l'entità del concorso finanziario regionale.

CAPO VI

NORME FINALI

ART. 29.

(Sanzioni).

1. Chiunque relativamente alle aree protette nazionali e alle aree protette marine, violi le norme di cui agli articoli 5, 18 e 19 della presente legge e quelle di cui alle disposizioni legittimamente emanate dagli organismi di gestione è punito

con l'ammenda da lire 200.000 a lire 50.000.000 e con l'arresto fino a dodici mesi, salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dall'ordinamento.

2. Le pene previste sono raddoppiate in caso di recidiva.

3. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme anche regolamentari da parte degli organismi di gestione delle aree protette di cui al comma 1.

4. Per le altre aree protette spetta alle regioni fissare l'entità e le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative.

5. Chiunque danneggi un'area protetta, oltre a essere soggetto alla disciplina degli articoli 733 e 734 del codice penale, incorre nel sequestro dei veicoli, degli strumenti e degli animali utilizzati nella consumazione dell'illecito. Il responsabile incorre, inoltre, nella sanzione civile della restituzione di tutto ciò che sia stato asportato dall'area protetta, nella riduzione in pristino a sue spese e comunque nel risarcimento del danno. Titolare del diritto di risarcimento è l'organismo di gestione dell'area protetta.

6. Sono invalidi gli atti di autonomia privata che abbiano ad oggetto o effetto la lesione di interessi tutelati dalla presente legge. L'invalidità può essere fatta valere anche da chiunque risieda nel territorio interessato.

7. I cittadini residenti sul territorio dell'area protetta e le associazioni di protezione ambientale ivi operanti sono legittimati a presentare ricorso per far valere eventuali vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi inerenti le materie contemplate nella presente legge nonché ad esercitare l'azione inibitoria contro gli illeciti dei privati commessi nelle stesse materie.

ART. 30.

(Finanziamenti).

1. Agli oneri previsti dalla presente legge stimati in lire 100 miliardi per l'e-

esercizio 1988, in lire 200 miliardi per l'esercizio 1989, in lire 250 miliardi per l'esercizio 1990, si fa fronte quanto a lire 9 miliardi, 145 miliardi, 185 miliardi, rispettivamente per gli esercizi 1988, 1989, 1990, con riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1988, a tal fine utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 50 miliardi per l'esercizio 1988 con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera C, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988); quanto a lire 41 miliardi, 55 miliardi, 65 miliardi, rispettivamente per gli esercizi 1988, 1989, 1990, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988, a tal fine utilizzando quota parte dell'accantonamento « Piano decennale della grande viabilità ».

ALLEGATO A

Nuovi parchi nazionali.

- 1) Area delle Alpi Marittime — Superficie non inferiore a 80.000 ettari — Province di Cuneo e Imperia.
- 2) Area delle Dolomiti Bellunesi — Superficie non inferiore a 25.000 ettari — Provincia di Belluno.
- 3) Area del Tarvisiano — Superficie non inferiore a 40.000 ettari — Provincia di Udine.
- 4) Area del Delta Padano — Superficie non inferiore a 100.000 ettari — Province di Rovigo, Ferrara e Ravenna.
- 5) Area dei Sibillini — Monti della Laga — Superficie non inferiore ai 45.000 ettari — Province di Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Teramo.
- 6) Area del Falterona e Foreste Casentinesi — Superficie non inferiore a 30.000 ettari — Province di Arezzo, Firenze, Forlì.
- 7) Area del Pollino — superficie non inferiore a 50.000 ettari — Province di Potenza e Cosenza.
- 8) Area del Gennargentu — Superficie non inferiore a 100.000 ettari — Provincia di Nuoro.
- 9) Area degli Alburni — non inferiore a 70.000 ettari — Provincia di Salerno.
- 10) Area del Cervati-Gelbison — Superficie non inferiore a 80.000 ettari — Provincia di Salerno.

ALLEGATO B.

Ampliamento dei parchi nazionali esistenti.

- 1) Parco nazionale della Calabria.

ALLEGATO C.

Aree protette marine.

- 1) Isola di Gallinara;
- 2) Monte di Portofino;
- 3) Cinque Terre;
- 4) Isola di Montecristo — Arcipelago Toscano;
- 5) Monti dell'Uccellina — Formiche di Grosseto — Foce dello Ombrone — Talamone;
- 6) Monte Argentario — Isola di Giannutri — Isola del Giglio;
- 7) Secche di Torpaterno;
- 8) Monte Circeo — Isole Pontine;
- 9) Punta Campanella — Isola di Capri;
- 10) Santa Maria di Castellabate;
- 11) Costa degli Infreschi;
- 12) Costa di Maratea;
- 13) Isola Capo Rizzuto; Isola di Dino; Tropea; Copanello; Scilla.
- 14) Porto Cesareo;
- 15) Penisola Salentina (grotte Zinzulusa e Romanelli);
- 16) Torre Guaceto;
- 17) Isole Tremiti;
- 18) Golfo di Trieste;
- 19) Isole Eolie;
- 20) Isole Egadi;
- 21) Isole Pelagie;
- 22) Isola di Pantelleria;
- 23) Promontorio Monte Cofano — Golfo di Custonaci;
- 24) Acitrezza — Isole Ciclopi;
- 25) Arcipelago della Maddalena (S. Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto);
- 26) Tavolara — Punta Coda Cavallo;

- 27) Golfo di Orosei — Capo Monte Santu;
- 28) Capo Caccia — Isola Piana;
- 29) Penisola del Sinis — Isola di Mal di Ventre;
- 30) Capo Spartivento — Capo Teulada;
- 31) Capo Testa — Punta Falcone.